

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1308

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati NICCOLAI GIUSEPPE, FRANCHI, ABELLI

Presentata il 29 marzo 1969

Disposizioni sulla tenuta e regolamentazione dei libri ed altri documenti di lavoro

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 12 ottobre 1964, n. 1081, ha dato un riconoscimento giuridico ai consulenti del lavoro con la istituzione dell'albo di categoria, ma l'attività professionale di questa categoria è rimasta incatenata nella più difficoltosa esplicazione, tenuto conto che l'articolo 5 della stessa legge ribadisce il divieto assoluto della rimozione dal luogo di lavoro, anche temporanea, dei documenti interessanti la materia del lavoro, dell'assistenza e previdenza sociale.

Proprio in occasione della trattazione di quell'articolo 5, in sede di XIII Commissione permanente della Camera, il problema, pur dibattuto, trovò accantonamento nelle more di una prospettata e possibile soluzione da parte di una commissione ministeriale, che avrebbe proposto in Parlamento un sistema di riforma, atto a dare una vita possibile a questa attività, contemperando le esigenze degli organi di controllo.

Sulla validità di questi operatori, specializzati in un campo del tutto particolare e che sempre più si evolve e sempre più trova difficoltà nell'operare in quel meandro delle norme regolatrici la materia del lavoro, dell'assistenza e della previdenza sociale, appare ormai superfluo soffermarci; gli organi del Ministero del lavoro e della previdenza so-

ciale ci pare che chiaramente e ripetutamente abbiano espresso il loro riconoscimento sul carattere di pubblica utilità di questa valida categoria professionale.

La rapida organizzazione degli organi dell'albo, dà ampia garanzia sulla serietà di intenti di questo ormai notevole gruppo di operatori che non chiedono altro che di potere esplicare la loro attività in modo sereno, legale, cosciente, assumendosene le relative e connesse responsabilità.

Che l'argomento sia di vivo interesse e che esso chieda una sua naturale soluzione, lo dimostrano le ripetute proposte già presentate in sede parlamentare.

Nella forma più sintetica possibile cerchiamo di individuare il problema nelle oposte esigenze:

1) per obbligo imposto da diversi dispositivi risalenti al 1924 e successivi e che riguardano l'attuazione di normative interessanti la materia di adempimenti per assicurazioni obbligatorie, presso le aziende operatrici nella maggioranza delle attività produttive, dove è occupato personale subordinato, è resa obbligatoria la permanenza costante dei documenti di lavoro del personale medesimo, quelli di registrazione delle presenze al lavoro, di sviluppo delle retribu-

zioni e quelli che si connettono con gli assolvimenti degli obblighi assicurativi e previdenziali.

Tali obblighi debbono principalmente consentire agli organi preposti alla vigilanza di questi complessi e delicati assolvimenti, la possibilità di controllo.

2) Nella ripetuta difficoltà di assolvimento e nella insostenibile onerosità di una propria organizzazione per l'esplicazione di detti servizi, particolarmente nell'ambito delle piccole e medie aziende, si è dovuto ricorrere all'opera di professionista specializzato: il consulente del lavoro. A questi però è inibita la possibilità di esplicazione del lavoro presso il suo ufficio, per il divieto di rimozione, anche temporanea, dei documenti occorrenti, che debbono permanere nel luogo di lavoro.

La esplicazione delle formalità nel luogo di lavoro, oltre che a pretendere al consulente il costante bagaglio di codici, testi, contratti, norme esplicative, giurisprudenziali, e poi: calcolatrici ed altro materiale d'ufficio,

non è resa possibile, il più delle volte, nel luogo di lavoro per mancanza di adatto locale (piccole officine di fabbro, meccanico, falegname, calzolaio, ecc.) ed impedita assolutamente quando si tratta di attività che si svolgono all'aperto (cantieri edili, cave di pietra, industria boschiva) attività mobili, come quella degli autotrasporti.

Nell'evidente contrasto, in rapporto ai moderni mezzi di contabilità ed ai rapidi mezzi di comunicazione, ci pare possa giungersi agevolmente ad una soluzione.

Nella prospettiva di tale soluzione abbiamo elaborato un testo di provvedimento che, pur nella sua semplicità, possa agevolmente porre in soluzione l'annoso problema, senza compromettere in alcun modo le esigenze degli organi di vigilanza e consentire invece l'assolvimento più responsabile e più completo di quei compiti che riteniamo importanti e delicati, affidati a questa giovane e nuova categoria di professionisti, tecnici delle materie del lavoro, della previdenza ed assistenza, che sono i consulenti del lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La tenuta dei documenti interessanti la materia di lavoro, assistenza e previdenza sociale, oltre che nel luogo di lavoro, può essere affidata dalle aziende a consulenti del lavoro, come tali riconosciuti dalle vigenti norme di legge, per la conservazione nello studio dei medesimi.

Quando l'azienda intende avvalersi di tale facoltà è tenuta a darne debita comunicazione all'ispettorato del lavoro competente per territorio, nonché agli enti assicurativi e previdenziali che hanno poteri ispettivi sui documenti stessi.

ART. 2.

L'esame dei detti documenti può avvenire, a cura degli istituti preposti alle ispezioni, presso lo studio del consulente o a richiesta, a cura del medesimo, nel luogo di lavoro o presso le sedi degli enti interessati.

Gli atti di contestazione di inadempienze, di prescrizione o di accertamento potranno essere rilasciati al consulente, il quale è te-

nuto a darne notifica al datore di lavoro, a mezzo di lettera raccomandata inviata per conoscenza all'istituto ispettivo, entro cinque giorni dalla data del rilascio.

Nei cinque giorni successivi alla data della notificazione il datore di lavoro potrà far pervenire all'istituto ispettivo le sue eventuali dichiarazioni.

ART. 3.

Fino a diversa comunicazione formulata dall'azienda o dal consulente, in quest'ultimo caso con espressa rinuncia all'incarico e prova dell'avvenuta restituzione dei documenti, il consulente del lavoro assume l'obbligo di tenuta e di esibizione dei documenti di cui è depositario, che le singole leggi pongono a carico del datore di lavoro.

ART. 4.

Nel caso di uso delle facoltà di cui all'articolo 1 della legge presente, presso il luogo di lavoro sarà garantita la presenza della copia originale del libro o delle schede di matricola dei lavoratori occupati nell'azienda, copia originale del libro paga e del foglio indicante le presenze giornaliere del personale, contenenti le debite vidimazioni dell'istituto assicuratore competente per norma di legge.

ART. 5.

Ove il consulente del lavoro assuma la tenuta dei documenti a norma dell'articolo 1 della presente legge, ha l'obbligo di effettuare la registrazione delle retribuzioni nel libro di paga, prevista dall'articolo 25 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, entro 15 giorni dalla scadenza del termine del periodo di paga.

ART. 6.

Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, il consulente del lavoro per le azioni ed omissioni violatrici delle leggi sulla tenuta e regolarizzazione dei documenti aziendali, imputabili a sua responsabilità, è punito con le stesse pene previste dalle leggi vigenti per i datori di lavoro.